

ALLEGATO A

Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 (Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26)”

Articolo 1

Finalità, ambito di applicazione e coordinamento normativo.

1. Con il presente regolamento si inseriscono modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) volte a superare le criticità generatesi nel periodo emergenziale dell'epidemia da Covid 19, che ha rallentato le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici operate dai manutentori per la necessità di rispettare il distanziamento sociale, e si prevedono disposizioni per il necessario raccordo normativo.
2. Ferma restando la sostituzione degli articoli del regolamento regionale n. 1 del 2017 ad opera del regolamento regionale 30 luglio 2018, n. 2 (Approvazione della modifica del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari) gli articoli 2 e 3 provvedono alla ulteriore modifica del medesimo regolamento per le finalità di cui al comma 1.
3. L'articolo 4 modifica l'allegato A del medesimo regolamento n. 1 del 2017, fermi restando gli altri allegati a tale regolamento.
4. L'articolo 5 abroga il regolamento regionale 20 novembre 2019, n.7 (Schema di modifica del regolamento 3 aprile 2017, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della l.r. 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”), salvo quanto ivi previsto.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. La lettera b) del comma 5, dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 2017 è sostituita dalla seguente:

“b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 30 giugno 2020”

Articolo 3

Modifiche all'articolo 27 del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. Il comma 4 dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 1 del 2017 è sostituito dal seguente:

“4. La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all’articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a).”.

Articolo 4

Modifiche all’allegato A “Termini e definizioni” del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. Nell’allegato A al regolamento regionale n. 1 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole “Contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.” è aggiunto il seguente capoverso: “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.”;
 - b) le parole “Generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: • prodotto dalla combustione; • ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); • contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; • contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.” sono sostituite dalle seguenti: “Generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.”;
 - c) le parole “Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” sono sostituite dalle seguenti: “Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”;

- d) dopo le parole “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.” è aggiunto il seguente capoverso: “Microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.”;
- e) dopo le parole “Proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.” è aggiunto il seguente capoverso: “Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali.”;
- f) dopo le parole “Scaldacqua unifamiliare: apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.” sono aggiunti i seguenti capoversi:
- 1) “Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici: a) climatizzazione invernale (H): fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione dell'acqua calda sanitaria (W): fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) ventilazione (V): sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni d) climatizzazione estiva (C): compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; e) l'illuminazione artificiale (L): fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) (T) g) sistemi di automazione e controllo (B).
 - 2) Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi. Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata.
 - 3) Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.
 - 4) Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

- 5) Sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.”.

Articolo 5

Abrogazione del regolamento regionale n. 7 del 2019

1. E' abrogato il regolamento regionale n. 7 del 2019, ferma restando la soppressione del comma 2 dell'articolo 22 del regolamento regionale n. 1 del 2017.